



DIRETTIVA MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO D'INTESA CON MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

**MODIFICHE AL CAPITALE VERSATO DI S.R.L. E S.P.A. SUCCESSIVE ALLA FASE COSTITUTIVA:
OGGETTO DI UN AUTONOMO OBBLIGO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE**

Il Ministero dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministero della Giustizia, al fine di garantire condizioni di uniformità informativa su tutto il territorio nazionale, ha emanato, in data 27/04/2014, una direttiva, ai sensi dell'art. 8 della legge 580/1993, rivolta ad omogeneizzare i comportamenti degli uffici del Registro delle imprese in ordine all'iscrizione delle modifiche al capitale versato di s.r.l. e s.p.a. successive alla fase costitutiva evidenziando che le stesse sono oggetto di un autonomo obbligo di iscrizione nel registro delle imprese.

Alla luce di tale assunto le modifiche relative al capitale versato rientrano tra gli adempimenti cui sono obbligati gli amministratori delle società, entro il termine di trenta giorni dal momento in cui l'amministratore o gli amministratori hanno ricevuto il versamento, applicando in tal caso il termine generale previsto dall'art. 18, c. 6, della legge 340/2000 in tema di adempimenti pubblicitari verso il registro delle imprese ed il REA.

Il ritardo o l'omissione dell'adempimento pubblicitario comporta l'applicazione, nei confronti di ciascuno degli obbligati, delle sanzioni previste dall'art. 2630 c.c.

Il provvedimento riguarda, altresì, l'adempimento pubblicitario relativo all'iscrizione nel registro imprese dei versamenti eseguiti dai soci sulle singole quote di s.r.l., adempimento che, a seguito dell'abolizione del libro soci di tali società, va effettuato al registro imprese.

Anche in tal caso il termine per lo svolgimento dell'adempimento è quello di trenta giorni dal momento in cui l'amministratore o gli amministratori hanno ricevuto il versamento, quale termine generale previsto dall'art. 18, c. 6, della legge 340/2000 in tema di adempimenti pubblicitari verso il registro delle imprese ed il REA.

Il ritardo o l'omissione dell'adempimento pubblicitario comporta l'applicazione, nei confronti di ciascuno degli obbligati, delle sanzioni previste dall'art. 2630 c.c.

Per ulteriori approfondimenti consultare la Direttiva ministeriale.